



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Torino, data del protocollo

Al Comune di Mathi

protocollo@pec.comune.mathi.to.it

info@comune.mathi.to.it

OGGETTO: Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione dei centri collettivi di accoglienza di richiedenti asilo CIG B4AEE4574C – Centro collettivo sito a Mathi, via Martiri della Libertà, n.8.

Di seguito alla precedente corrispondenza relativa all'oggetto, si rappresenta che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, a seguito di richiesta di parere da parte di questa Prefettura, ha concordato sulla necessità di dare immediata esecuzione al contratto di accoglienza dei richiedenti asilo presso la struttura di Mathi, via Martiri della Libertà, n.8, senza attendere l'esito del giudizio pendente dinanzi al Tar Piemonte tra la Cooperativa Sanitalia e codesto Comune sulla destinazione d'uso dell'immobile.

L'Avvocatura dello Stato evidenzia nel proprio parere che *"...è evidente che il servizio di accoglienza dei richiedenti asilo non possa che assumere caratteri di indifferibilità, considerato che riguarda bisogni primari di detti soggetti."* e richiama i principi espressi in una fattispecie analoga dal Tar Sicilia – Catania n.1671/2018, secondo cui *"non può il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell'ambito del proprio territorio comunale"*.

Il Tar, nella citata sentenza, chiarisce, difatti, che:

- a) la gestione e la dislocazione dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo sull'intero territorio nazionale, è riservata alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno e del Prefetto;
- b) la disciplina dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

L'Avvocatura sottolinea, infine, che un eventuale differimento dell'esecuzione del contratto di accoglienza potrebbe esporre questa Prefettura a possibili richieste di risarcimento danni sia da parte dell'altro contraente, (considerata la sostanziale irrilevanza rispetto al rapporto contrattuale della sentenza n.1609/2025, con la quale il Tar Piemonte si è limitato ad escludere la propria giurisdizione in merito alla sospensione dell'esecuzione del contratto), che da parte dei richiedenti asilo ai quali fosse negato il diritto all'accoglienza per mancanza di posti disponibili.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Si rammenta, difatti, che in capo a questa Prefettura sussiste l'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti asilo, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, in attuazione della direttiva 2013/33/UE e della direttiva 2013/32/UE, pertanto risulta necessario disporre di tutte le strutture individuate a seguito della procedura di evidenza pubblica indetta da questa Amministrazione, considerato che i posti attualmente disponibili sono insufficienti a garantire l'accoglienza di tutti gli aventi diritto.

Alla luce dei principi espressi dal parere dell'Avvocatura dello Stato e degli obblighi sussistenti in capo a questa Prefettura, necessariamente dovrà essere data immediata esecuzione al contratto di accoglienza dei richiedenti asilo presso la struttura sita a Mathi, via Martiri della Libertà, n.8.

Tale comunicazione assolve anche l'onere informativo nei confronti di codesto Comune previsto dall'9, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

Il Direttore dell'esecuzione
(G. Parente)